



La presunzione di responsabilità (ex art. 2054 c.c.) presuppone la prova del nesso di causa

Descrizione

La Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza con la quale il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'Ufficio Centrale Italiano per i danni subiti dagli attori a causa del decesso del proprio congiunto, verificatosi in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale il complesso veicolare con motrice condotto dal defunto tamponava violentemente un complesso veicolare con motrice che lo precedeva in marcia sull'Autostrada del Sole (A1) e veniva successivamente tamponato, da tergo, da un terzo complesso veicolare con motrice sopraggiunto due minuti più tardi. A fondamento della decisione assunta, la Corte territoriale rilevava come, sulla base delle indagini di natura tecnica disposte nel corso del giudizio, fosse emerso, secondo il criterio del più probabile che non, che il decesso era stato provocato dall'impatto (il primo in ordine di tempo) tra il complesso veicolare condotto dallo stesso e il complesso veicolare che lo precedeva, senza che gli attori avessero mai comprovato alcun rilievo causale, rispetto al decesso, del secondo impatto provocato dal tamponamento del complesso veicolare sopraggiunto due minuti più tardi.

I ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2054 c.c., in relazione all'art. 2697 e all'art. 2729 c.c., nonché agli artt. 40 e 41 c.p. (in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, in caso di scontro tra veicoli, **la presunzione di paritaria responsabilità dei protagonisti del sinistro, con la conseguente erronea attribuzione agli attori dell'onere di fornire la prova dell'efficienza causale esclusiva del secondo impatto tra i complessi veicolari, là dove sarebbe stato onere dei convenuti fornire la dimostrazione (nella specie non resa) dell'insussistenza di alcuna efficienza casuale di tale secondo impatto.** Di conseguenza, secondo i ricorrenti, il giudice a quo avrebbe dovuto quanto meno riconoscere, in mancanza di tale dimostrazione (come avvenuto nella specie), la paritaria attribuzione della responsabilità del sinistro dedotto in giudizio ad entrambi i suoi protagonisti, senza viceversa attribuirli integralmente alla condotta del danneggiato, in assenza di alcun elemento istruttorio a sostegno di tale assunto.



La Corte di Cassazione (sentenza del 10 febbraio 2026 n. 2978) ritiene infondato il motivo, osservando come: *“secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (risalente a Sez. 3, Sentenza n. 871 del 5/4/1963, Rv. 261206 â?? 01, secondo cui â??Le prescrizioni stabilite dallâ??art. 2054 c.c. riflettono le responsabilità dei conducenti e non il fatto determinativo dellâ??evento dannoso â?? collisione, urto ecc. â?? che Ã” solo il presupposto di quella norma e che, pertanto, deve essere accertato preventivamente allâ??indagine sulla responsabilità del sinistro e secondo le norme comuni che regolano lâ??onere della provaâ??), la presunzione di cui allâ??art. 2054 c.c. sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione del veicolo e il danno dedotto in giudizio. Nella specie, la dimostrazione della concreta sussistenza di uno specifico nesso di causalità tra il comportamento del conducente e il danno denunciato dallâ??attore, grava a carico di questâ??ultimo, e si risolve nella prova di un comportamento del conducente contrario alle norme, generiche e specifiche, che regolano la circolazione stradale, che sia concretamente causativo del danno posto a fondamento della domanda (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 8249 del 20/08/1998, Rv. 518218 â?? 01; Sez. 3, Sentenza n. 2786 del 03/06/1978, Rv. 392210 â?? 01). In particolare, lâ??dove, in concreto, venga riconosciuta la responsabilità esclusiva di uno dei conducenti, ma il nesso di causalità con il danno denunciato sia escluso, non scatta nÃ© la presunzione legale di cui lâ??art. 2054 c.c. nÃ©, di conseguenza, lâ??onere del preteso danneggiante di fornire la prova liberatoria di aver fatto il possibile per evitare il dannoâ??.*

A fronte di ciÃ², il Collegio ritiene che â??neppure potrebbe ritenersi sufficiente (come parrebbe ritenere il ricorrente) che il danno si sia verificato nellâ??ambito della circolazione stradale, giacchÃ© lâ??onere del convenuto di fornire la prova liberatoria â??di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoâ??, in tanto acquista un proprio rilievo processuale, in quanto sia stato dimostrato (dallâ??attore) che il danno Ã” stato â??prodottoâ?? (ossia causato) dallâ??asserito responsabile (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 5433 del 27/2/2020, Rv. 657158 â?? 01); nel caso di specie, il giudice a quo ha espressamente affermato che â??non solo non vi Ã” agli atti la prova â?? della quale erano onerati i danneggiati â?? che An.Gk. sia sopravvissuto al primo impatto, ma anzi, secondo il criterio del â??piÃ¹ probabile che nonâ??, sulla base di tutto ciÃ² che si Ã” detto, si deve ritenere che il Gkinis sia deceduto nellâ??urto con il veicolo Aâ?? (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata), ossia, in conseguenza del primo impatto tra il complesso veicolare condotto da An.Gk. e il complesso veicolare che precedeva la vittima sulla sede stradale; da tanto deve desumersi lâ??espressa esclusione di alcun nesso di causalità tra il comportamento stradale del conducente il complesso veicolare di proprietà della società convenuta (garantito dallâ??UCI) (che seguiva, sulla sede stradale, il complesso veicolare condotto dalla vittima) e il decesso di An.Gk., con il conseguente rilievo della radicale infondatezza della pretesa applicabilità, sostenuta dai ricorrenti, della presunzione di paritaria responsabilità dei protagonisti del sinistro, ai sensi dellâ??art. 2054 c.c.; da qui, lâ??attestazione della piena correttezza della sentenza emessa dal giudice a quo e la radicale infondatezza delle odierne censure avanzate dal ricorrenteâ??.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione



25 Feb 2026